



TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

CONVENZIONE

La presente **Convenzione** regola i rapporti tra:

il Dipartimento di **Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile (DIIES)**, dell'*Università Mediterranea* di Reggio Calabria, CF: 80006510806, P. IVA: 00163260805, con sede in Reggio Calabria, via dell'Università 25, rappresentato dal Direttore pro-tempore:

e

il Soggetto Ospitante _____

con sede legale in _____

Via, n. civico _____ C.A.P. _____

C.F. _____ P. IVA _____

rappresentato da _____

nato/a il _____ a _____ Prov. (____)

domiciliato presso la sede legale del Soggetto stesso.

PREMESSO CHE

al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti richiamati, a quanto espresso dalla *L. 196/2007, art. 18*, alla *L. 138/2011*, al *D.M. 14/1998* ed alla *Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 29 del 06.03.1997*, possono promuovere **Tirocini di Formazione e Orientamento (TFO)**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse suddette costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Il **Programma Formativo e di Orientamento (PFO)**, concordato dal Soggetto Ospitante con il Dipartimento DIIES, avrà come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà ingegneristiche e produttive al fine di completare il percorso formativo accademico del Tirocinante e di agevolarne la scelta professionale.

Articolo 3

Il TFO avrà una durata non superiore a 6 mesi.

L'attività di TFO, in qualunque modo svolta e realizzata, non comporta per il Soggetto Ospitante e per il DIIES alcun obbligo, salvo quelli assunti con la presente Convenzione. Inoltre, non potrà in nessun caso dare luogo ad un rapporto di lavoro subordinato fra il Tirocinante e il Soggetto Ospitante anche in virtù di quanto previsto dalla L. 196/1997 art. 18 comma 1 lettera d. Il Soggetto Ospitante non ha inoltre alcun obbligo di assunzione del Tirocinante al termine del tirocinio.

Articolo 4

L'attività di apprendimento del Tirocinante durante il periodo di permanenza presso il Soggetto Ospitante si svolgerà sotto la guida di un **Tutor Aziendale**, indicato dal Soggetto Ospitante.

Il **Tutor Accademico**, un docente afferente al DIIES o ai Corsi di Laurea ivi attivati, è invece responsabile della coerenza con il PFO delle attività svolte dal Tirocinante nell'ambito del TFO.

Nel rispetto e richiamo della presente Convenzione, che costituisce accordo nominativo per ogni singolo TFO da questa derivante, il Soggetto Ospitante ed il DIIES provvederanno, di volta in volta, a formulare per iscritto un PFO, nel quale verrà specificata la modalità di conduzione del corrispettivo TFO, e più precisamente:

- la durata e il periodo del TFO;
- i nominativi del Tutor Aziendale e del Tutor Accademico;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione;
- la dichiarazione, da parte del Tirocinante, per il consenso al trattamento dei dati personali da parte del Soggetto Ospitante.

Il PFO deve essere debitamente sottoscritto dal Soggetto Ospitante, dal DIIES e dal Tirocinante.

Articolo 5

Durante il periodo di TFO, il Tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il Tutor Aziendale ed adeguarsi al Regolamento, alle norme ed alle procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro, a quelle infortunistiche e quelle relative alle festività stabilite.

Il Tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni di natura tecnica, amministrativa e di mercato ed, in particolare, a conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del TFO.

Nel caso in cui il Tirocinante, durante il periodo di permanenza presso il Soggetto Ospitante, pervenga alla scoperta di invenzioni o ritrovati comunque brevettabili, i relativi diritti resteranno di esclusiva proprietà del Soggetto Ospitante, salvo comunque il diritto al Tirocinante ad essere riconosciuto come l'autore.

Articolo 6

Il DIIES assicura il Tirocinante contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile.

In caso di incidente, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al DIIES.

Il DIIES si impegna a far pervenire copia della Convenzione e di ciascun PFO alla Regione o alla Provincia delegata, alle Direzioni Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali.

Articolo 7

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il PFO concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- fornire mensilmente al Tutor Accademico informazioni sull'attività svolta dal Tirocinante;
- trasmettere al DIIES un giudizio finale relativa all'attività svolta dal Tirocinante;
- segnalare tempestivamente al DIIES qualsiasi incidente, nonché qualsiasi altro evento inerente il Tirocinante (assenze, comportamenti che ledono i diritti o gli interessi del Soggetto Ospitante, etc.).

Articolo 8

Il Soggetto Ospitante consente al Tirocinante e l'utilizzo gratuito dei servizi aziendali e, a sua esclusiva discrezione, può riconoscere un rimborso spese, anche forfettario, al Tirocinante.

Articolo 9

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata di un anno e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno due mesi prima della data di scadenza mediante comunicazione scritta a mezzo PEC.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento a quanto espresso dalla *L. 196/2007, art. 18*, alla *L. 138/2011*, al *D.M. 14/1998* ed alla *Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 29 del 06.03.1997*.

Articolo 10

I dati personali forniti e acquisiti saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati con particolare riferimento agli obblighi conseguenti. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e pertanto acconsentono che i dati personali forniti in conseguenza e in corso di esecuzione della presente convenzione vengono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i propri fini, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati).

Articolo 11

Le norme della presente Convenzione si applicano al Soggetto Ospitante ed alle sedi ad esso collegate.

Articolo 12

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, l'eventuale foro competente sarà quello di Reggio Calabria in via esclusiva.

Articolo 13

L'imposta di bollo, se dovuta, sarà assolta in modo virtuale dall'Università. Le spese di registrazione inerenti alla presente Convenzione, qualora ricorrenti, saranno a carico della parte che dovesse richiedere la registrazione.

Letto, approvato, sottoscritto.

Data:

Il DIIES

Il Soggetto Ospitante
